

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N.10/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni si è riunito il 14.9.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALZOLARI MARCO (all'epoca dei fatti Dirigente della Società ASD Kaos Futsal Calcio a 5), Società ASD KAOS FUTSAL CALCIO A 5- (nota n.14347/1190 pf 16/17 GP/ag del 26.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 26.06.2017, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Calzolari Marco, Vice Presidente e legale rappresentante p.t. della ASD Kaos Futsal Calcio a 5, per rispondere:

- il Sig. Calzolari Marco, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un intervento riportato sulla pagina del social network “Facebook” e sulle pagine del sito web www.kaosfutsal.it della ASD Kaos Futsal Calcio a 5, nonché sulla pagina del sito web www.romagnasport.com, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'intera classe arbitrale e, in particolare, degli arbitri della gara Kaos Futsal – Luparense disputata in data 07/05/2017; nel citato intervento, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *“in campo ho visto una squadra bella pimpante, ma ancora una volta gli arbitri hanno fatto pendere l'ago della bilancia in favore della Luparense. In tre partite siamo sempre stati penalizzati dai direttori di gara: a parità di interventi, il nostro era fallo e il loro no. È dall'inizio del torneo che sono favoriti in maniera rocambolesca dagli arbitraggi”*, *“sono stanco che la mia squadra, la mia Società venga presa a pesci in faccia. Qui non c'è il rispetto per il lavoro di alcune realtà, mentre la Luparense viene tutelata. In tre partite sono sempre stati favoriti a senso unico e gli episodi sono veramente tanti”*, *“a chi è rivolto il mio messaggio? A chi lo deve sentire. Non si possono subire arbitraggi del genere e prenderli per buoni, sempre. Mai abbiamo chiesto vantaggi e mai li chiederemo. Ma siamo ai playoff, un minimo di imparzialità...”* e *“in tre partite tra Kaos e Luparense le cronache dicono questo: 2 gol regolari annullati al Kaos che solo gli arbitri hanno visto...”*;
- la Società ASD Kaos Futsal Calcio a 5, della violazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni

ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Dirigente, Sig. Calzolari Marco.

Le memorie difensive

Nei termini di rito non sono pervenute memorie difensive degli odierni deferiti.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali si sono riportati al deferimento, chiedendone l'accoglimento e formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- Calzolari Marco: inibizione di mesi 3 (tre);
- Società ASD Kaos Futsal Calcio a 5: ammenda di € 900,00 (novecento/00) per responsabilità oggettiva.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1190 pf16-17, avente ad oggetto: *"Dichiarazioni pubblicate sul profilo Facebook e sul sito ufficiale dal Sig. Marco Calzolari della Società ASD Kaos Futsal nei confronti della classe arbitrale rea, a suo dire, di aver favorito la Luparense nella gara valida per i Quarti di finale Play Off di Serie A C5"*.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti versati in atti, è emerso che in data 8 maggio 2017 sul profilo Facebook della Società ASD Kaos Futsal ed in data 9 maggio 2017 con comunicato sul sito istituzionale della predetta Società, venivano pubblicate le seguenti dichiarazioni riferibili al Sig. Marco Calzolari, legale rappresentante della compagine: *"In campo ho visto una squadra bella pimpante, ma ancora una volta gli arbitri hanno fatto pendere l'ago della bilancia in favore della Luparense. In tre partite siamo sempre stati penalizzati dai direttori di gara: a parità di interventi, il nostro era fallo e il loro no. È dall'inizio del torneo che sono favoriti in maniera rocambolesca dagli arbitraggi", "Sono stanco che la mia squadra, la mia Società venga presa a pesci in faccia. Qui non c'è il rispetto per il lavoro di alcune realtà, mentre la Luparense viene tutelata. In tre partite sono sempre stati favoriti a senso unico e gli episodi sono veramente tanti. Anche sabato, quando loro non riuscivano a segnare in alcun modo, gli è stato concesso un tiro libero proprio a fine primo tempo", "A chi è rivolto il mio messaggio? A chi lo deve sentire. Non si possono subire arbitraggi del genere e prenderli per buoni, sempre. Mai abbiamo chiesto vantaggi e mai li chiederemo. Ma siamo ai playoff, un minimo di imparzialità..."*.

Il 10 Maggio 2017, sul sito internet della Società lo stesso patron rispondeva alle dichiarazioni rilasciate dal direttore generale della Luparense Andrea Franceschini dichiarando: *"in tre partite tra Kaos e Luparense le cronache dicono questo: 2 gol regolari annullati al Kaos che solo gli arbitri hanno visto, 3 tiri liberi a favore della Luparense e nessuno per il Kaos, 1 espulso del Kaos e nessuno per la Luparense. Te lo credo che non puoi fare polemiche."*

In data 11 maggio 2017, anche sul sito internet www.romagnasport.com venivano pubblicate le dichiarazioni rese dal Sig. Calzolari in risposta al direttore generale della Luparense: *“Condivido pienamente che Andrea Franceschini non voglia fare nessuna polemica, anche perché non può. Ma come potrebbe lamentarsi degli arbitri dopo tutti i favori ricevuti? In tre partite tra Kaos e Luparense le cronache dicono questo: 2 gol regolari annullati al Kaos che solo gli arbitri hanno visto, 3 tiri liberi a favore della Luparense e nessuno per il Kaos, 1 espulso del Kaos e nessuno per la Luparense. Te lo credo che non puoi fare polemiche”*.

Tale tipo di dichiarazioni sono pacificamente considerate pubbliche ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da una pluralità di persone, tenuto conto del mezzo utilizzato e della modalità di comunicazione (pubblicazione su social network e su siti web).

Non vi è dubbio, altresì, che le menzionate dichiarazioni, oggetto del presente procedimento disciplinare, travalicano i limiti di un legittimo esercizio del diritto di critica e della libertà di espressione, essendo le stesse idonee a ledere la reputazione della classe arbitrale e, nella fattispecie, degli arbitri della gara ASD Kaos Futsal calcio a 5 – Luparense disputata in data 07/05/2017.

Di tali affermazioni, pertanto, deve rispondere il Vice Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Kaos Futsal calcio a 5, Signor Marco Calzolari, in virtù del rapporto di immedesimazione organica correlato alla carica ricoperta, il quale non ha neppure provveduto successivamente a smentire in alcun modo e/o a rettificare le sopra riportate dichiarazioni. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Vice Presidente e Legale Rappresentante Signor Marco Calzolari, discende la responsabilità diretta della ASD Kaos Futsal Calcio a 5.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei documenti versati in atti, risulta comprovata la violazione dell'art. 1 bis e dell'art. 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva da parte del Sig. Marco Calzolari e risulta, conseguentemente, acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Kaos Futsal Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 5 comma 2 del CGS, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Vice Presidente e Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Marco Calzolari l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD Kaos Futsal calcio a 5 l'ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:CAPPA CANDIDO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FBC Finale), Società FBC FINALE - (nota n.14415/1128 pf 16/17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 27 giugno 2017 (nota n. 14415/1128 pf16-17 GP/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Candido Cappa, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FBC Finale, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; ha altresì deferito la Società FBC Finale a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2016.

La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che "l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento".

Il dibattimento

Alla riunione del 14 settembre 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Candido Cappa la inibizione di giorni 30 (trenta)
- a carico della Società FBC Finale l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l'inadempimento della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale la dichiarazione di

disponibilità del campo di gioco (come previsto al punto A9 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Candido Cappa, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società FBC Finale, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASCANI LEONARDO (nella s.s. 2015-16 dirigente della Società Pol. Pulcini Cascina e nella s.s.2016-17 dirigente della Società US Città Di Pontedera Srl), BOSCHI PAOLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Città Di Pontedera Srl), Società US CITTÀ DI PONTERA Srl- (nota n.14436/834 pf 16/17 GP/MB/gb del 27.6.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 834 pf 2016/2017 avente ad oggetto: "Presunta attività di scouting ed organizzazione di allenamenti da parte del Sig. Meini Fabio, tesserato per la Stagione Sportiva 2015/16 per la Soc. Urbino Taccola di Uliveto Terme (Pisa), ai quali avrebbero partecipato calciatori tesserati per le Società Pulcini Cascina e Piccoli Azzurri";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 09.05.2017 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini dei quali ha presentato memoria difensiva il 06.06.2017 il Sig. Boschi Paolo in proprio e quale presidente della Società US Città di Pontedera Srl, mentre ha presentato istanza ex art. 32 sexies CGS il Sig. Pierini Giuliano in proprio e quale presidente della Società USD. Urbino Taccola, hanno presentato memorie e nel contempo istanze ex art. 32 sexies CGS, il Sig. Fiorentini Roberto in proprio e quale presidente della Società Pol. Pulcini Cascina ed il Sig. Parenti Mauro in proprio e quale presidente della Società G.S. Piccoli Azzurri;

considerato che per quanto concerne le violazioni contestate rispettivamente a Fiorentini Roberto, Parenti Mauro e Pierini Giuliano gli stessi tesserati sono divenuti ad un accordo con la Procura Federale ex art. 32 sexies CGS per l'applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione;

considerato che per quanto concerne le violazioni contestate al Meini Fabio (allenatore di base – codice 60.631) si è provveduto con autonomo atto al deferimento dinanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati atti di indagine con acquisizione di documenti ed audizione di tesserati;

ritenuto che dagli atti custoditi in deferimento e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che il Sig. Ascani Leonardo ha collaborato fattivamente con il tecnico Meini Fabio

all'attività di proselitismo e, comunque, collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori di età inferiore ad anni 12 nella SocietàUS Città di Pontedera Srl;
ritenuto che dagli atti di indagine è emerso, altresì, che il Sig. Boschi Paolo, presidente e legale rappresentante p.t. della SocietàUS Città di Pontedera Srl, ha consentito o comunque non impedito l'organizzazione di provini/raduni/stage preordinati al trasferimento ed al collocamento di calciatori di età inferiore ad anni 12 nella SocietàUS Città di Pontedera, avvalendosi dell'operato di Meini Fabio ed Ascani Leonardo ed, inoltre, ha consentito nel corso della stagione sportiva 2016/2017 al tecnico Meini Fabio di svolgere doppia attività per la SocietàUS Città di Pontedera Srl e per la SocietàUSD. G. Urbino Taccola, fra l'altro senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato;
ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti indicati in deferimento;
visto l'art. 32 ter, comma 4, del CGS, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Ascani Leonardo, tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2015/2016 per la Società Pol. Pulcini Cascina, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale ai tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico, è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica) ed all'art. 1 lett. j del C.U. n. 1 del 01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l'organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anni di età) per aver collaborato fattivamente con il tecnico Meini Fabio all'attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) per la successiva stagione sportiva 2016/2017 nella Società US Città Di Pontedera Srl;

- il Sig. Ascani Leonardo, tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2016/2017 per la SocietàUS Città di Pontedera Srl, per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale ai tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico, è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica) ed all'art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 (stagione sportiva 2016/2017) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l'organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto

il dodicesimo anni di età) per aver collaborato fattivamente con il tecnico Meini Fabio all'attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) nella Società US Città Di Pontedera Srl;

- il Sig. Boschi Paolo, Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Città di Pontedera Srl, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art. 1 lett. j del C.U. n. 1 del 01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016) Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 (stagione sportiva 2016/2017) Settore Giovanile e Scolastico (secondo il quale è vietata l'organizzazione di provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età) per aver consentito o comunque non impedito a fine giugno ed inizi luglio 2016 e pertanto a cavallo delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 avvalendosi sia dell'operato dei tesserati Meini Fabio e Ascani Leonardo che del delegato referente della stessa Società, non tesserato FIGC, Sig. Santerini Roberto l'organizzazione di provini/raduni/stage preordinati al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12) nella Società US Città Di Pontedera Srl, nonché per la violazione dell'art.38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la Società) e dell'art.41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, possono svolgere attività per più di una Società) per aver consentito nel corso della stagione sportiva 2016/2017 al tecnico Sig. Meini Fabio senza che lo stesso, fra l'altro sia regolarmente tesserato, di svolgere la doppia attività per la Società US Città Di Pontedera Srl e per la Società USD G. Urbino Taccola;

- la Società US Città Di Pontedera Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante Boschi Paolo e per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio dirigente Ascani Leonardo.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti ha depositato memoria il Sig. Boschi Paolo, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della US Città di Pontedera Srl.

Il Patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv. Luca Sansi) e il Sig. Boschi Paolo e la Società US Città di Pontedera Srl, quest'ultimi rappresentati dall'Avv. Maurizio Angelucci, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Boschi Paolo, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro); per la Società US Città di Pontedera Srl, sanzione base ammenda di € 3.000,00

(Euro tremila/00), diminuita di 1/3 pari a € 1.000,00 (Euro mille/00), sanzione finale ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Boschi Paolo e la Società US Città di Pontedera Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il dibattimento è proseguito nei confronti dell'altro deferito Ascani Leonardo.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l'integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Ascani Leonardo.

Nessuno è comparso per il deferito Ascani Leonardo.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Risulta dagli atti del procedimento e dall'articolata attività di indagine svolta dalla Procura Federale che il Sig. Ascani Leonardo si è reso responsabile delle violazioni contestate.

In particolare, le risultanze istruttorie mostrano inequivocabilmente e con dovizia di particolari, che il Sig.ri Ascani, dal finire della stagione sportiva 2015/2016 che lo vedeva

tesserato come dirigente della Società Pol. Pulcini Cascina dove allenava i bambini della scuola calcio di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, intraprendeva significativa attività di proselitismo volta al trasferimento di calciatori di età inferiore ad anni 12 per la successiva stagione sportiva 2016/2017 dalla Pol. Pulcini Cascina alla Società US Città di Pontedera Srl.

Tale attività di reclutamento veniva portata avanti dal Sig. Ascani unitamente al Sig. Santerini Fabio, Presidente della Società ASD Pardossi Calcio 97 il quale dal giugno 2016 si occupava di “reclutare bambini per la Società del Pontedera da impiegare per la scuola calcio di questa Società” (verbale audizione Santerini del 06/04/2017) ed insieme al Sig. Meini Fabio (allenatore deferito nella sede di competenza).

Le numerose prove raccolte in atti, le testimonianze univoche anche di genitori di piccoli partecipanti, concordano tutte nell'affermare la presenza ed il ruolo organizzativo del Sig. Ascani agli stage/raduni tenutisi nel luglio 2016 presso i campi sportivi della zona di Pontedera denominata Pardossi, affidata in gestione dal Comune al Sig. Santerini.

Tali incontri miravano al trasferimento ed al reclutamento da parte della Società US Città di Pontedera Srl di bambini delle classi 2008 e 2009, ossia tutti minori di anni 12.

Pertanto, il Sig. Ascani, che operava come allenatore sia presso la Società Pol. Pulcini Cascina che, successivamente, presso la US Città di Pontedera Srl, con lo svolgimento di attività connesse al trasferimento ed al collocamento di giovanissimi calciatori attraverso la programmazione di raduni ha violato la normativa federale laddove impedisce ai tecnici di svolgere tale tipologia di interventi, essendo gli stessi legittimati a fornire alle Società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica (art. 41 comma 3 Regolamento Settore Tecnico).

Ancor più grave risulta la violazione da parte dell'odierno deferito dell'art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 Settore Giovanile e Scolastico, il quale fissa un limite invalicabile: “alla luce del carattere eminentemente promozionale e didattico di questa attività, è vietata l'organizzazione di “provini” (o raduni selettivi) per le categorie Piccoli Amici – Primi Calci – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età...”.

Le indagini svolte dalla Procura Federale sono convergenti verso la veridicità dell'assunto accusatorio e nessuno tra i soggetti ascoltati ha negato la partecipazione ed il ruolo dell'Ascani ad almeno uno dei raduni svolti.

Verificata la veridicità dei fatti poiché oggettivamente evincibile in via diretta e per tabulas, il Tribunale ritiene che la condotta tenuta dal Sig. Ascani sia contraria alla normativa federale, avendo questi svolto arbitrariamente e senza titolo una funzione sportiva che non gli competeva, in quanto soggetto che riveste abitualmente il ruolo di allenatore, ma soprattutto, in quanto rivolta ad un target di giovani calciatori infra dodicenni come tali meritevoli di maggiore attenzione e superiore tutela (tanto da essere completamente esclusi da tale tipologia di reclutamento ai sensi delle menzionate disposizioni).

La violazione in deferimento esplica ulteriore portata se comparata all'impegno profuso dalla Federazione nel fornire specifiche credenziali per la organizzazione/realizzazione di attività giovanile, a fronte della quale vengono emanati ciclici Regolamenti del Settore

Giovanile e Scolastico, nonché periodici Comunicati Ufficiali che disciplinano diffusamente la materia, ai quali tutti i tesserati (Società e Dirigenti) devono assoluto rispetto.

Il Sig. Ascani Leonardo deve, quindi, rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 41 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 1 lett. j del C.U. n. 1 del 01.07.2015 (stagione sportiva 2015/2016) Settore Giovanile e Scolastico, all'art. 1 lett. m del C.U. n. 1 del 01.07.2016 (stagione sportiva 2016/2017) Settore Giovanile e Scolastico.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Boschi Paolo;
- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti della Società US Città di Pontedera Srl.

Per il resto, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Ascani Leonardo la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni si è riunito il 14.9.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), Società L'AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n.13517/1012 pf16-17 GP/AA/mg del 7.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 7 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Angelo Antonio Ranucci(all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, comma 15 del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Signor Ettore Filippelli, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 20.5.2016, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.
- la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci mesi 6 (sei) di inibizione, nei confronti della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). È altresì comparso il difensore dei deferiti insieme al Sig. Angelo Antonio Ranucci. I deferiti hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito posto a loro carico dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1012 pf 16-17, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl di corrispondere al calciatore Filippelli Ettore la somma di € 5.202,00 (oltre interessi e spese legali sostenute dal ricorrente) secondo quanto deliberato dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 20.5.2016".

In effetti, da un'attenta disamina della fattispecie in questione, è emerso in modo inconfutabile che la Società deferita non ha adempiuto al pagamento delle somme dovute al calciatore Ettore Filippelli, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della pronuncia della decisione del Collegio Arbitrale della Lega Pro; anche per le suddette ragioni, tutte le eccezioni esposte dai deferiti nelle memorie difensive, non sono meritevoli di accoglimento.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, emerge pertanto l'effettiva violazione, da parte dei deferiti degli articoli 1 bis comma 1°, 8 comma 15, e 4 comma 2 del CGS.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), Società L'AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n.14414/1121 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il Signor Angelo Antonio Ranucci(all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), per rispondere della violazione

dell'art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A10 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e la relativa fidejussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

- la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al Amministratore Unico e Legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva con la quale respingevano gli addebiti loro mossi e chiedevano il proscioglimento dagli stessi o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, ragione ed equità.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, l'ammenda di € 1.000 (euro mille/00). È altresì comparso il difensore dei deferiti insieme al Sig. Angelo Antonio Ranucci. I deferiti hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito posto a loro carico dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1121 pf 16-17, avente ad oggetto: "Mancata osservanza da parte della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl del termine previsto dal C.U. n. 165, pubblicato in Roma il 14 giugno 2016 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato Nazionale di Serie D – Stag. Sport. 2016/2017. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 16/5/2017 al n. 1121 pf 16-17".

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, ed in particolare dall'attenta attività di verifica posta in essere della Covisod in relazione al C.U. n. 165 del 14 giugno 2016, è emersa l'effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme indicate in epigrafe e, di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro contestati dalla Procura Federale.

Le eccezioni sollevate nella memoria difensiva da parte dei deferiti, non sono meritevoli di accoglimento in quanto entro il termine previsto dal suddetto C.U., la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl non ha comunque presentato i documenti indicati e pertanto richiesti dal suddetto comunicato, e ciò è stato tempestivamente evidenziato dalla Commissione di Vigilanza delle Società Dilettantistiche, che è l'organo di massima competenza per tale verifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all'epoca dei fatti Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), SocietàCALCIO CATANIA Spa - (nota n.14409/819 pf16-17 GM/GP/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il Signor Pietro Lo Monaco(Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto alla Lega Pro l'autorizzazione ad osservare un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara (Lega Pro, Girone C) Catania – Matera e ad indossare una fascia nera in segno di lutto per commemorare il tifoso Francesco Famoso, storico supporter del Catania, deceduto pochi giorni prima, distintosi negli anni per avere perpetrato condotte violente anche in contesti extrasportivi per i quali era stato sottoposto a provvedimento di Daspo, nonché per aver consentito la diffusione dell'immagine del predetto tifoso sul maxi schermo dello Stadio "Angelo Massimino" di Catania durante il minuto di raccoglimento osservato prima dell'inizio della gara, nonostante il diniego di proiezione espresso dalla Questura di Catania nei giorni precedenti la gara.

- la SocietàCalcio Catania Spa,per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere dal Signor Pietro Lo Monaco Direttore Generale ed Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva con la quale respingevano gli addebiti loro mossi e chiedevano il proscioglimento dagli stessi. La difesa di entrambi i deferiti eccepiva la palese insussistenza ed infondatezza delle violazioni loro attribuite ed, in particolare, la totale assenza di elementi probatori in grado di comprovare l'asserita conoscenza da parte del massimo Dirigente del Catania Calcio Spa, Signor Pietro Lo Monaco, di pregresse condotte violente imputabili al defunto tifoso Signor Francesco Famoso ritenute dalla difesa, peraltro, talmente lontane nel tempo da poter essere oggettivamente ignorate. I deferiti respingevano, inoltre, qualsivoglia responsabilità in ordine alla proiezione sul maxi schermo dello Stadio "A. Massimino" dell'immagine del tifoso durante il minuto di silenzio che precedeva la partita oggetto del deferimento.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pietro Lo Monaco,

l'inibizione per mesi 9 (nove), e nei confronti della Società Calcio Catania Spa, l'ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). Sono comparsi altresì i difensori dei deferiti e personalmente il Signor Pietro Lo Monaco, i quali hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 819 pf 16-17, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito a quanto accaduto in occasione dell'incontro Catania – Matera (Lega Pro, Girone C) del 7/02/17 durante il quale i giocatori etnei sono scesi in campo con il lutto al braccio ed hanno osservato, prima dell'inizio della gara, su autorizzazione della Lega Pro, un minuto di silenzio per la morte del tifoso Francesco Famoso, distintosi negli anni per avere perpetrato condotte violente anche in contesti extrasportivi per i quali è stato sottoposto a provvedimento di Daspo nel 1993 (prot. 8410 dell'8/02/17)".

L'indagine nasce a seguito di una segnalazione inoltrata l'8 febbraio 2017 dal Dirigente della Digos della Questura di Catania all'Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive ed alla Procura Federale con la quale si rappresentava che nel corso della partita di calcio Catania – Matera, disputata il 7 febbraio 2017 i calciatori del Catania Calcio scendevano in campo con il lutto al braccio in ricordo dello storico tifoso della squadra etnea, Francesco Famoso, deceduto pochi giorni prima e noto alle forze dell'ordine per avere negli anni posto in essere presunte condotte violente in contesti extra sportivi, e di essere stato sottoposto a Daspo nel 1993. Il Dirigente della Digos della Questura di Catania rendeva altresì nota la circostanza che ai funerali del suddetto tifoso, tenutisi in data 3 febbraio 2017, partecipavano anche il proprietario e l'A.D. del Catania Calcio, ovvero i Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco. Infine veniva denunciato il fatto che prima dell'inizio della gara in questione, veniva proiettata sul maxi schermo dello stadio, nonostante un divieto espresso dal Dirigente della Questura, una fotografia del defunto Signor Famoso. Nel corso delle indagini veniva effettuata dalla Questura di Catania un'ulteriore comunicazione con la quale veniva segnalato all'Ufficio della Procura Federale che l'A.D. della Società, Signor Pietro Lo Monaco, aveva rilasciato durante una conferenza stampa, sia in data 7 marzo che in data 9 marzo 2017, dichiarazioni estremamente critiche all'indirizzo del Procuratore Federale riferite al fatto che quest'ultimo avesse avviato un procedimento in relazione ai fatti oggetto dell'indagine.

In ordine alle prove testimoniali raccolte, si osserva che tutti i tesserati del Catania Calcio interrogati (Signor Antonino Rosso – Delegato alla Sicurezza della Società Calcio Catania Spa; Signor Giorgio Borbone – Segretario Generale della Società Calcio Catania Spa; Signor Marco Biagiatti – calciatore della Società Calcio Catania Spa; Signor Emanuele Passanisi – Team Manager della Società Calcio Catania Spa; Signor Angelo Scaltriti – Responsabile dell'Area Comunicazione della Società Calcio Catania Spa) riferivano di aver conosciuto, direttamente o indirettamente, il Signor Francesco Famoso ma di non essere a conoscenza del fatto che il tifoso, in passato, fosse stato destinatario di un

provvedimento Daspo e che si fosse distinto per condotte violente poste in essere in contesti extrasportivi. Nessuno di essi era in grado di indicare il materiale esecutore della messa in onda della fotografia del tifoso sul maxischermo durante il minuto di silenzio e tutti affermavano di non aver visto la foto del tifoso.

Quanto all'autorizzazione a scendere in campo con la fascia nera al braccio in segno di lutto, si rileva che il Signor Paolo Donati, Vice Segretario della Lega Pro e Responsabile dell'Area Agonistica, confermava di aver ricevuto il giorno 2 febbraio 2017 una mail dalla Società deferita con la quale quest'ultima richiedeva di poter far indossare una fascia nera al braccio in segno di lutto, e di poter effettuare un minuto di raccoglimento in silenzio in commemorazione della scomparsa del tifoso del Catania Francesco Famoso, in occasione della gara Catania – Matera, che si sarebbe svolta il 7 febbraio 2017.

Nessuno dei testi ascoltati dalla Procura Federale, riferiva di essere stato messo al corrente del fatto che la Società avesse proiettato sul maxischermo la fotografia del Signor Francesco Famoso e la Procura Federale non ha fornito prove sufficienti a far ritenere che l'immagine del Formoso fosse stata proiettata sul maxischermo dello stadio nel corso della gara in questione.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale indicati nel deferimento in esame, e lette anche le memorie difensive depositate dai deferiti, è possibile ritenere che ad avviso del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non si evincano prove sufficienti a poter ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che possa essere stato posto in essere un comportamento antiregolamentare da parte dei deferiti; di conseguenza, non è possibile configurare una violazione riferibile all'articolo 1 bis comma 1 del CGS, e degli articoli 4 commi 1 e 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento proposto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie il Signor Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa da ogni addebito.

(269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POLLASTRINI MARCO(all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Pro Settimo Eureka), Società ASD PRO SETTIMO EUREKA - (nota n.14417/1133 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

Con nota del 27 giugno 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il Sig. Marco Pollastrini (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della ASD Pro Settimo Eureka) e la Società ASD Pro Settimo Eureka per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS in relazione al punto A4) ed A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, copia dei documenti richiesti (bonifico/assegno circolare) attestanti l'avvenuto versamento di quanto dovuto per l'iscrizione e copia della fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte

all'effettuazione del predetto incumbente; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 settembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giua, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Marco Pollastrini;
- € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda per la Società ASD Pro Settimo Eureka.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 2/5/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha trasmesso alla Procura Federale la comunicazione di mancata ottemperanza, da parte della Società deferita, all'obbligo di inoltrare, entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18,00, la documentazione richiesta dal punto 4 (versamento iscrizione) e punto 5 (fidejussione bancaria) del CU n. 165/2016 relativa all'iscrizione al campionato nazionale di serie D, stagione sportiva 2016/2017.

il medesimo C.U. prevede che *"l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (...) per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento"*;

Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto invio della menzionata documentazione ovvero l'esistenza di esimenti.

Senonché, costui nulla ha dedotto né osservato nel termine di 15 giorni concesso dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 31 maggio 2017, ritualmente notificata nella stessa data a mezzo pec, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento datata 27 giugno 2017, anch'essa ritualmente notificata nella stessa data. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Marco Pollastrini risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Pro Settimo Eureka.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Marco Pollastrini 40 (quaranta) giorni di inibizione;
- per la Società ASD Pro Settimo Eureka € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACERBIS SIMONE(all'epoca dei fatti calciatore tesserato nella s.s. 2016-17 per la Società UC Albinoleffe Srl) - (nota n.14435/850 pf16-17 GP/MB/gb del 27.6.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2017, il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Simone Acerbis, calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 30, comma 1, 2 e 4 dello Statuto Federale, (secondo il quale i tesserati, sono soggetti al vincolo di giustizia della FIGC ed alla clausola compromissoria), per aver proposto denuncia/querela relativa a percosse e minacce nei confronti del tecnico Michele Facciolo (allenatore professionista seconda categoria - codice 37.670), anch'esso regolarmente tesserato per la stessa Società, in relazione ai fatti verificatesi nel corso della partita campionato Nazionale Dante Berretti Albinoleffe – Pro Piacenza, disputata a Bagnatica (Bergamo) e di cui al procedimento disciplinare contraddistinto al n. 849pf16-17, senza richiedere preventivamente alla F.I.G.C. l'autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia sportiva e violando la clausola compromissoria;

In data 14 settembre 2017, prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il deferito Simone Acerbis in forza di procura speciale rilasciata al proprio difensore, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Il Patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Simone Acerbis ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [pena base per Acerbis, sanzione della squalifica di mesi 6 (sei), oltre € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) di squalifica oltre € 200,00 di ammenda];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su

comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata la documentazione inerente l'odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

Visti i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Federale – sezioni unite – comunicato n. 041/CGF del 13 settembre 2013 (2013/2014), in punto di rilevanza della clausola compromissoria anche in materia penale;

Comunicato, infine, che l'ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica, oltre € 200,00 (duecento/00) di ammenda a carico del Sig. Simone Acerbis.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del deferito.

(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIZZOZERO DANIELE (Socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016), MEREGALLI SANDRO (Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016), CORTI IVAN (Amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015 - (nota n.14439/584 pf16-17 GP/GC/ag del 23.6.2017).

Il deferimento

Con nota del 23 giugno 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rispettivamente:

1) Daniele Bizzozero, quale socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016;

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, conclusosi successivamente con il fallimento della stessa;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità sopra indicata di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita;

2) Sandro Meregalli, quale amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016:

c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, conclusosi successivamente con il fallimento della stessa;

d) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità di Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento ed anzi aggravando lo stato di decozione durante il suo mandato avendo egli sottoscritto tutti i contratti per la nuova stagione senza che la Società fosse in grado di onorare gli impegni presi, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita;

3) Ivan Corti, quale amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015:

e) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato successivamente il fallimento della stessa;

f) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità di amministratore unico del Calcio lecco 1912 di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento della Società con ciò contribuendo ad aggravare ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita.

Il solo deferito Meregalli ha fatto pervenire memorie difensiva a firma del proprio difensore Avv. Luca Viganò.

Il dibattimento

Alla riunione del 14 settembre 2017 i rappresentanti della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè e Dott. Luca Scarpa riportandosi all'atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 2 (due) anni di inibizione e € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Daniele Bizzozero;

- 6 (sei) mesi di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Sandro Meregalli;

- 1 (uno) anno di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Ivan Corti;
Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Con sentenza del Tribunale di Lecco n. 66/16, depositata in cancelleria il 6 dicembre 2016, è stato dichiarato il fallimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl, già affiliata alla F.I.G.C. Con provvedimento del 13 gennaio 2017, il Procuratore Federale ha aperto il procedimento n. 584 pf 16-17 avente ad oggetto: *"Fallimento della Società Calcio Lecco*

1912 Srl (Sentenza del Tribunale fallimentare di Lecco del 1 dicembre 2016 depositata in data 6 dicembre 2016)”.

Con il suddetto procedimento, sfociato nell’atto di deferimento all’esame di questo Tribunale, è stata eseguita una complessa e corposa attività di indagine, i cui atti sono acquisiti al fascicolo della Procura e specificamente rubricati nell’atto di deferimento alle pagine 2 e seguenti (allegazioni da 1 a 16).

La documentazione prodotta dalla procura, quale esito delle attività di indagine, è idonea a far ritenere che nella specie tutti i soggetti incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze o comunque delle funzioni di fatto esercitate, hanno svolto attività gestionali per il Calcio Lecco 1912 Srl nel biennio antecedente il fallimento e conseguentemente hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione ed al grave dissesto economico e patrimoniale della Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20 novembre 2008), violando altresì il principio di corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C..

Al riguardo costituisce pacifica giurisprudenza che: a) i componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali sono titolari *ope legis* di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori (C.G.F. decisione del 12 luglio 2011 - C.U. n. 3/CGF); b) gli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa sono responsabili del dissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita (Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 - C.U. 20/CDN); c) le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione (CGF 19 giugno 2014 - C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014); d) la stipula di contratti eccessivamente onerosi per la Società sportiva in condizioni di difficoltà economico-finanziarie, anche se detti contratti sono approvati dalla Lega competente, integra condotta censurabile ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C (CU 67/CFA del 5 ottobre 2016); e) in materia di fallimento di Società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo *default*, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l’ordinamento sportivo, devono essere valutate, come avviene del resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della *mala gestio* con la crisi economico-patrimoniale che ne è derivata. La *mala gestio*, cioè il comportamento commissivo od omissivo dell’organo amministrativo (ed eventualmente

dell'organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l'irrimediabile insolvibilità della Società(Corte Federale di appello – Sezioni Unite – CU 112/CFA del 17 marzo 2017).

Facendo corretta applicazione della citata giurisprudenza, emerge dagli atti di indagine e dall'atto di deferimento che nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (pronunciata il 1.12.2016),durante il quale la Società ha disputato il Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2014/15, 2015/16 e 2016/17, le responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società siano attribuibili in modo rilevante al SignorBizzozero Danieleche è stato amministratore unico nell'arco temporale compreso tra il 17/12/2015 ed il 21.6.2016; ma che ha sempre agito, anche nel periodo precedente (dal 18/9/2014 al 17/12/2015) come esclusivo proprietario ed amministratore della Società avendo detenuto l'intero capitale sociale del Lecco calcio (dal valore nominale € 250.000)attraverso la SocietàLario Auto Moto Nautica RentSrl (Lamn Rent) ed ha quindi determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il grave dissesto economico e patrimoniale conclusosi con la dichiarazione di fallimento della stessa Società Calcio Lecco violando altresì il principio di corretta gestione sancito dall'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C..

In particolare risulta che in data 11 settembre 2014 la Lamn Rent ha acquistato il Lecco Calcio. La cessione dell'intero capitale sociale è avvenuta al valore nominale di € 13.005,00.

Dagli atti risulta che Bizzozero Daniele non ha mai avuto formalmente la titolarità delle quote sociali mentre è stato amministratore unico nell'arco temporale compreso tra il 17/12/2015 ed il 21.6.2016; in realtà lo stesso sempre agito come esclusivo proprietario ed amministratore della Società.

Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Bizzozero nel corso delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare in data 2.2.2017, il quale ha definito la Lario Auto Moto Nautica Rent Srl una "sua" Società.

Come evidenziato nell'atto di deferimento, da gennaio a novembre 2015, la Società Lario Auto Moto Nautica RentSrlha effettuato versamenti, al netto delle restituzioni, per complessivi € 231.000,00.

Il curatore fallimentare, Dott. Motta, nel corso della sua audizione in data 22 febbraio 2017 ha dichiarato che tale somma non era adeguata/sufficiente a far fronte alle esigenze del Calcio Lecco. Tali finanziamenti, infatti, non risultavano sufficienti né a ripianare i debiti pregressi e neppure per il pagamento integrale della gestione corrente della Società.

Risulta altresì provato che il Bizzozero ha conferito nel Lecco Calcio anche delle obbligazioni JP Morgan dal valore nominale di complessivi di \$ 1.000.000,00.

Proprio per l'impiego di titoli JP Morgan in operazioni finanziarie di ricapitalizzazione di alcune Società, titoli risultati essere in realtà privi di valore economico, in data 26 maggio 2016, Bizzozero (ed altri professionisti) è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale nr. 5785/16 R.G.N.R pendente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Come acclarato dalla Procura Federale, solo grazie all'apporto dei predetti titoli è stato possibile mantenere positivo il patrimonio netto; di fatto in data 19.02.2015 si è tenuta un'assemblea straordinaria di aumento gratuito di capitale sociale, in cui € 570.102,00 sono stati utilizzati, in parte, € 333.107,00 a copertura perdite pregresse e, in parte, € 236.995,00 ad incremento del capitale di € 13.500,00 portandolo ad € 250.000,00.

È evidente pertanto che, con l'apporto di tali titoli, il Bizzozero ha ottenuto il risultato di "coprire le perdite pregresse" ed aumentare il capitale sociale da € 13.005,00 ad € 250.000,00.

Il bilancio chiuso al 30.6.2015, interamente riferibile alla gestione Bizzozero, è stato approvato in data 26.10.2015 ed evidenzia una perdita di esercizio di € 164.819,00 coperta mediante l'utilizzo del Fondo riserva per copertura perdite. È evidente che, senza la contabilizzazione dei titoli JP Morgan, risultati privi di valore economico, la perdita d'esercizio sarebbe stata certamente superiore.

Da quanto sopra si rileva quindi che, le gravi difficoltà finanziarie del Lecco Calcio, non si sono manifestate improvvisamente nell'ultimo scorcio della sua attività sportiva. Negli ultimi due esercizi disponibili la Società ha sempre versato in situazione di funzionamento economico patologico ed una situazione anche patrimonialmente degradata, se è vero che il patrimonio netto è stato costantemente negativo e l'indebitamento elevato.

Altro elemento di prova sul ruolo di Bizzozero è stato evidenziato nell'atto di deferimento e nel suo supporto probatorio, dalla decisione assunta dagli organi di Giustizia Sportiva nei confronti del Calcio Lecco Srl e dei suoi tesserati in ordine alla violazione delle norme federali riferita a questioni di carattere amministrativo-contabile e, perciò, strettamente connessa allo stato di insolvenza e di dissesto finanziario che ha preceduto il fallimento. Con il Comunicato Ufficiale n. 89/TFN del 14 giugno 2016 il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C., visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24 marzo 2016 nei confronti di Daniele Bizzozero, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna compagine societaria, ma tesserato quale Dirigente del Calcio Lecco 1912 Srl dal 17.12.2015, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, nonché della ulteriore violazione ex art. 37, comma 1, NOIF, lo ha sanzionato con l'inibizione di anni 1 (uno).

Recita la decisione del TFN: Questi, all'epoca dei fatti, soggetto formalmente del tutto estraneo alla Società deferita, in assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o di tesseramento con la medesima, ha ammesso, in sede di audizione personale, la sua notorietà, nell'ambiente del calcio lecchese, quale "patron" della Società Calcio Lecco 1912 Srl. È dunque proprio in tale veste che il deferito, ha inequivocabilmente agito, nell'interesse della predetta Società, di fatto rappresentandola, e provvedendo, in nome e per suo conto, al pagamento, in favore del Sig. Fiorenzo Roncari, delle spettanze economiche ancora dovute mediante la consegna di n. 2 (due) assegni postdatati, tratti su un conto corrente riferibile a un soggetto terzo rivelatisi, in un secondo momento, "scoperti".

Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte Federale di Appello (CU 123/CFA stagione 2016/2017, pubblicata in data 20/4/2017 che ha stigmatizzato quanto segue: "Le

riprodotte risultanze sconfessano il motivo di gravame, confermando la fattiva partecipazione alla vicenda sanzionata del Bizzozero, che, in procinto di entrare in Società, non si è limitato a consegnare al Roncari assegni scoperti emessi da terzi, ma ha svolto complessa attività nell'interesse della soc. Lecco, alla quale si accingeva a partecipare, ottenendo fraudolentemente la quietanza liberatoria indispensabile per l'iscrizione al successivo Campionato. Tale ingannevole condotta, finalizzata al raggiungimento di illecito scopo, accompagnata da indubitabile ambiguità in sede di indagini e di processo, rende perfettamente congrua, a parere della Corte, la sanzione inflitta al reclamante, consistente nell'inibizione per anni uno”.

Risulta quindi acclarato il ruolo rivestito dal Bizzozero nel dissesto economico del Calcio Lecco sia come socio ed amministratore di fatto nel periodo 18/9/2014 – 17/12/2015 che come socio ed amministratore unico della Società calcistica nel periodo 17/12/2015 – 21/6/2016.

Il complesso degli atti di indagine, confluite nel deferimento evidenzia che le responsabilità gestionali, che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società, vadano attribuite (anche in virtù della citata giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva), in modo rilevante anche al Sig. Ivan Cortigale amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, che ha contribuito in modo significativo a determinare il grave dissesto economico e patrimoniale della Società, che ha comportato il successivo fallimento ed in particolare per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto ad una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica.

A nulla rileva quanto dedotto dal deferito in merito al suo ruolo di amministratore del Lecco. Ivan Corti sentito dal curatore fallimentare in data 16.2.2017, ha sostanzialmente riferito di aver sempre svolto esclusivamente le funzioni di “segretario sportivo” della Calcio Lecco e di aver assunto la carica di amministratore unico su richiesta di Daniele Bizzozero, il quale non poteva assumere tale ruolo a causa dei suoi problemi giudiziari.

il complesso degli atti di indagine induce a ritenere che le responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società siano attribuibili anche al Sig. Sandro Meregalli, quale amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016, il quale ha contribuito con il proprio comportamento a determinare il grave dissesto economico e patrimoniale della Società e quindi, successivamente, il fallimento della stessa ed in particolare per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto ad una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della assunzione della carica da parte sua ed anzi aggravando lo stato di decozione durante il suo mandato avendo egli sottoscritto tutti i contratti per la nuova stagione senza che la Società fosse in grado di onorare gli impegni presi, né lo stesso ha mai fatto fronte a tale impegno personalmente; sottoscrivendo in particolare nr. 23 contratti economici (dall'agosto all'ottobre 2016), per la somma complessiva di € 281.520, come risulta dal prospetto sintetico dei contratti acquisiti tramite il curatore fallimentare.

Atteso il minor lasso di tempo durante il quale il Meregalli ha svolto il ruolo di amministratore della Società risulta corretta la graduazione della sanzione nei suoi confronti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- 2 (due) anni di inibizione e € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Daniele Bizzozero;
- 6 (sei) mesi di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Sandro Meregalli;
- 1 (uno) anno di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Ivan Corti.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 19settembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio